

## I nuovi obblighi

# Importi certificati dai fornitori solo su richiesta e non per tutti

**Per le aziende «multisito» va considerato il costo totale e non per singola utenza**

**Stefano Vignoli**

La conversione del Dl Aiuti ha aggiunto un elemento che per molte imprese semplifica l'accesso al credito di imposta gas ed energia. Il comma 3-bis, articolo 2, del Dl 50/22 prevede infatti che compete ai fornitori la verifica dei requisiti di accesso (incremento medio trimestrale dei costi di energia e/o gas superiore al 30%) e la comunicazione del credito spettante.

La norma permette di evitare la complessità dei calcoli "fai da te", ma non a tutti: sono escluse le imprese che nel 1° e 2° trimestre 2022 non hanno lo stesso fornitore del 1° trimestre 2019. La condizione non è casuale: il *tax credit* del 2° trimestre 2022 compete in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia e gas nel 2° trimestre stesso; mentre il diritto a ottenerlo matura se è verificato l'incremento dei costi superiore al 30% nel 1° trimestre 2022, rispetto al 1° trimestre 2019. La norma, tuttavia, non richiede continuità di rapporto, per cui l'adempimento ricade sul fornitore anche se nel periodo 1° aprile 2019 - 31 dicembre 2021 il cliente è (provvisoriamente) transitato ad altro operatore.

Inoltre la comunicazione del fornitore riguarda i crediti di imposta introdotti con gli articoli 3 e 4 del Dl Taglia prezzi 21/2022: quindi solo quelli maturati da imprese non gasivore e non energivore ma con contatori di potenza almeno pari a 16,5 Kw.

Le imprese che hanno cambiato fornitore, le energivore e le gasivore (queste ultime anche per il 1° trimestre 2022) devono invece verificare in autonomia la spettanza del credito. A

tal fine, utili chiarimenti sono arrivati con le circolari 13/E e 25/E del 2022 e, per il gas, con la circolare 20/E/2022.

Mentre l'incremento del 30% del costo del gas risulta sempre rispettato (si fa riferimento a prezzi medi del mercato, si veda il grafico in alto), per l'energia elettrica occorre verificare la spesa sostenuta da ciascuna impresa.

L'Agenzia ha così precisato che il costo medio per kWh si riferisce alla «spesa per la materia energia» corrispondente ai costi per l'energia comprensivi delle perdite di rete, del dispacciamento e della commercializzazione, a cui sommare le garanzie di origine; mentre restano esclusi gli altri oneri accessori diretti e indiretti e non rilevano le spese di trasporto, le coperture finanziarie e le imposte relative alla componente energia.

L'incremento di costo va verificato al netto dei sussidi, ma il credito si calcola sulla spesa sostenuta al lordo degli stessi. Per le imprese "multisito" il costo medio dell'energia elettrica va calcolato complessivamente e non per singola utenza.

### I tempi di utilizzo

Sullo sfondo emerge anche la difficoltà di compensare celermente i crediti: entrambe le agevolazioni (articolo 3 e articolo 4 del Dl 21/2022) prevedono l'uso in compensazione (in alternativa alla cessione integrale del credito) entro il 31 dicembre 2022.

Anche se il legislatore concede dieci giorni all'Arera per definire il contenuto della comunicazione e fissa entro il 29 agosto l'invio da parte degli operatori, prevede quest'obbligo di comunicazione solo a seguito di una richiesta del cliente. Sarebbe invece auspicabile che i fornitori trasmettessero i dati a tutti i clienti, a prescindere da chi ne fa esplicita richiesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

